

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

N. 7145/09 R.G.L.

Il Giudice

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Perciabosco Giuseppe che, lamentando di aver subito un licenziamento in tronco con lettera della datrice di lavoro in data 6/8/09, da ritenersi nullo, illegittimo ed ingiustificato sotto numerosi profili, ha chiesto al giudice adito di ordinare alla datrice di lavoro S.A. Srl, previa ogni opportuna declaratoria, la sua reintegrazione in servizio nonché la corresponsione delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva riammissione in servizio;

convocate le parti;

letta la memoria difensiva della società resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso cautelare;

tentata senza esito la conciliazione, interrogate le parti, sentita la discussione dei procuratori delle parti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15/10/09;

RILEVA

Il sig. Perciabosco, assunto dalla S.A. Srl. Il 6/11/06, dopo essere stato licenziato una prima volta in data 19/3/09 per motivi disciplinari, e dopo aver ottenuto un'ordinanza cautelare in data 21-22/5/09 che disponeva la sua reintegrazione in servizio, ha dovuto agire esecutivamente in data 16/7/09 per ottenere l'effettiva ripresa del lavoro; in sede di esecuzione (la circostanza è pacifica come emerso in sede di interrogatorio delle parti) ha ottenuto la consegna della lettera di assunzione (ex novo) datata 2 luglio e contestualmente una lettera in pari data del 16/7/09 con la quale la datrice di lavoro gli ha comunicato "non ci è possibile ricollocarla nella medesima postazione da lei occupata prima del licenziamento, per perdita dell'appalto. Allo stato, inoltre, non esistono ulteriori postazioni lavorative presso cui utilmente adibirLa. Le comunichiamo, pertanto la nostra decisione di porLa in permesso retribuito sino al giorno in cui verrà reperita una nuova postazione lavorativa ove utilmente impiegrLa. Sarà nostra cura avvisarLa quando ciò accadrà, fermo restando che sino a qual momento le verrà regolarmente corrisposta la retribuzione".

Il ricorrente sostiene che in quella stessa sede, presente l'ufficiale giudiziario, il sig. Novarese (procuratore speciale della resistente che ha negato la circostanza in sede di interrogatorio) gli avrebbe detto che non ci sarebbe stato lavoro sino alla fine di agosto, di tal che si è recato in Sicilia sino al 2 agosto.

Quicatt

Il 23 luglio la S.a. Srl ha inviato al ricorrente un telegramma invitandolo a presentarsi entro 24 ore presso i suoi uffici per la ripresa del servizio; con raccomandata del 3 agosto gli ha contestato l'assenza ingiustificata dal lavoro a far data dal 24 luglio, il ricorrente con telegramma del 4 agosto ha offerto la propria prestazione asserendo di essersi allontanato in virtù di quanto riferitogli dal sig. Novarese, il 5 agosto (doc. 14 ricorr.) l'Organizzazione sindacale del ricorrente ha chiesto un incontro per presentare le giustificazioni del lavoratore e la datrice di lavoro con lettera del 6 agosto 2009 (doc. 15) ha nuovamente adottato il licenziamento.

Si deve ritenere sussistente il fumus boni iuris in ordine alla nullità del licenziamento per violazione della procedura disciplinare come eccepito dal ricorrente che lamenta infatti (oltre alla tardività della contestazione) di essere stato privato della possibilità di difendersi.

Invero dalla semplice cronologia degli atti si evince con ogni evidenza che al ricorrente non è stata concessa la possibilità di difendersi adeguatamente.

La parte resistente ha sostenuto che il ricorrente ha pienamente esercitato tale diritto con il telegramma del 4 agosto con il quale non solo ha messo a disposizione le proprie energie lavorative ma si è anche giustificato in quanto ha opposto che il suo allontanamento era dipeso dal colloquio intervenuto con il sig. Novarese che gli avrebbe detto che si sarebbe parlato della nuova collocazione di lavoro alla fine del mese di agosto.

La resistente interpreta in modo formalistico il consolidato orientamento della Suprema Corte (si veda S.U. 6900/03) secondo il quale il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell'incolpato, mentre deve escludersi, in difetto di qualsiasi dato testuale, che la previsione di tale spazio temporale sia stata ispirata anche dall'intento di consentire al datore di lavoro un'effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento, con la conseguenza che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.

Nel caso di specie non può ritenersi che il telegramma con il quale il lavoratore in principalità ha dichiarato "la mia immediata disponibilità a prendere immediatamente servizio presso la postazione che vorrete indicarmi", aggiungendo "tengo altresì a precisare, riguardo alla raccomandata inviatami il 3/8/09 che non sono d'accordo al fatto che contestiate la mia assenza ingiustificata visto che il 16/7/98 il sig. Novarese Luigi dichiarava di non avere possibilità di collocarmi in nessuna postazione per esubero di personale ed

Quicchi

eravamo rimasti che per lavoro se ne sarebbe parlato alla fine di agosto..”, costituisca il pieno esercizio delle proprie difese, trattandosi della risposta immediata che il lavoratore ha fornito mettendosi a disposizione e non risultando dal tenore del telegramma che il medesimo fosse consapevole di rendere in tal modo e definitivamente le proprie giustificazioni, prova ne è che la sua organizzazione sindacale, con immediato fax del giorno successivo 5 agosto, e quindi ancora nei 5 giorni concessi dall’art. 7 legge 300/1970, ha chiesto l’incontro “per esporre le controdeduzioni in merito alla richiamata disposizione sancite dall’art.7 della legge 300/1970”.

L’immediato licenziamento assunto solo il giorno dopo senza neppure rispondere all’O.S., costituisce ad avviso del giudicante la violazione del diritto di difesa del lavoratore e pertanto il licenziamento è da considerarsi nullo.

Benché il rilievo che precede sia assorbente, si aggiunge che la cronologia e la natura degli atti posti in essere dalla datrice di lavoro hanno un valore fortemente indiziante (ciò che è sufficiente ai fini del *fumus boni iuris*), della volontà di non riprendere in servizio il lavoratore, nonostante l’apparente acquiescenza all’ordine del giudice, avvenuta anche con le comunicazioni formali agli enti competenti dell’avvenuta riassunzione:

anzitutto la mancanza di qualunque risposta all’O.S. appare contraria ai doveri di buona fede e correttezza;

il mancato reinserimento in servizio per assenza di lavoro;

la consegna della lettera del 16 luglio che colloca il lavoratore in permesso, per assenza di lavoro, senza un termine (è noto infatti che il periodo di ferie o premessi deve essere stabilito dall’imprenditore o concordato con le rappresentanze aziendali oppure preventivamente stabilito all’inizio dell’anno...);

la plausibilità della circostanza che al lavoratore sia stato detto che durante il periodo estivo, stante la perdita dell’appalto presso il quale lavorava, sarebbe stata quantomeno improbabile la reperibilità di una nuova collocazione lavorativa;

la coeva pretesa che il lavoratore medesimo, in permesso, fosse a disposizione immediata, entro 24 ore (il termine potrebbe anche essere esigibile ma suona certamente strano nella particolare vicenda di specie, in cui neppure era stato comunicato al lavoratore che era stato riassunto, ciò che è stato appreso solo 15 giorni dopo ed in occasione dell’accesso dell’ufficiale giudiziario);

l’attesa per elevare la contestazione sino al 3 agosto, data singolarmente coincidente con il ritorno del lavoratore presso la propria residenza;

la negazione di qualunque possibilità di chiarimenti, e l’adozione del licenziamento in virtù del contenuto del telegramma del lavoratore, senza neppure alcun accenno alla richiesta dell’O.S., pacificamente ricevuta via fax il 5 agosto 2009.

Quicott

Si aggiunga che ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 la risoluzione del rapporto è prevista come effetto automatico della mancata presentazione in servizio entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio e che è quantomeno singolare che in un caso come quello di specie, in cui il lavoratore ha chiesto a mezzo dell'ufficiale giudiziario di riprendere servizio, si sia disinteressato del suo lavoro al punto di allontanarsi, senza una plausibile motivazione che lo legittimasse a farlo, ciò che in questa sede sommaria induce a dubitare fortemente della sussistenza della addotta giusta causa.

Ritenuto in definitiva la sussistenza del fumus boni iuris in ordine all'illegittimità del licenziamento, sia sotto il profilo formale che sostanziale, non può che ribadirsi quanto già affermato dal primo giudice in ordine alla indifferibilità della tutela d'urgenza.

Il ricorrente ha documentato di dover concorrere al mantenimento proprio nucleo familiare (composto dalla sua compagna e dal loro figlio), di dover far fronte al pagamento del canone di locazione della casa di abitazione (€ 597), al versamento della somma mensile di € 200,0 per il mantenimento del figlio avuto da precedente matrimonio, alle spese condominiali, alla retta dell'asilo nido del figlio. Risulta evidente che la retribuzione mensile di circa € 800,00 netti mensili percepita dalla compagna sig.ra Piscopo non consentirebbe neppure di far fronte completamente a dette spese fisse, e che risulta necessario scongiurare il temuto pericolo di dover affrontare difficoltà economiche incidenti sulle primarie esigenze di vita quotidiane.

Si provvede pertanto ad ordinare alla società resistente la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con ogni conseguente obbligo retributivo (esula invece dalla procedura d'urgenza il richiesto pagamento delle retribuzioni pregresse).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 2.025,00 (€ 740,00 + 1.060,00 + 12,5%), oltre Iva e Cpa da distrarsi in favore del procuratore che in tal senso ha fatto richiesta.

P.Q.M.

-ordina alla S.A. Srl di reintegrare Giuseppe Perciabosco nel posto di lavoro; condanna la S.A. Srl alla rifusione delle spese del procedimento liquidate in complessivi € 2.025,00 oltre iva e Cpa da distrarsi in favore del procuratore avv. Elisabetta Zaccaria fissando per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito il termine di trenta giorni.

Si comunichi .

Milano 26/10/09

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 26 OTT. 2009

Il Cancelliere C.
Antonio Villani

Il Giudice
dott. Angela Cincotti

Angela Cincotti

crav. 289



E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE CHE SI
RILASCIATA IN FORMA ESECUTIVA A RICHIESTA
DI *EU Elisabetta Cecore*
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,
quando ne siano legalmente richiesti.
La presente prima copia conforme all'originale viene
spedita in forma esecutiva a favore de *Prione S*

Milano, dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario, addì

27 OTT. 2009

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere C1
Antonio Villano



CORTE D'APPELLO
UFFICIALE G.
Cesari